ISIS L.EINAUDI,DALMINE CLASSE 2^DS SERVIZI SOCIO SANITARI ARTICOLO 10

INDICE:

- Articolo 10 della Costituzione
- Lo straniero e la normativa italiana
- Lo straniero e il diritto internazionale
- . Estradizione
- . Asilo politico
- . Regolamento di Dublino
- . I diritti internazionali

ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Commento Articolo 10:

Primo commento

Il sistema interno allo stato italiano si adegua alle norme di livello internazionale che generalmente vengono riconosciute dalla maggior parte delle nazioni.

- L'articolo n. 10 si occupa dello straniero e delle condizioni che lo riguardano facendo appello alle leggi interne allo stato, e internazionali.
- Secondo la legge italiana lo straniero si avvale del diritto d'asilo quando nel paese d'origine non vengono rispettati i diritti democratici affermati nella costituzione italiana.
- Inoltre si afferma che non è ammessa l'estradizione per reati politici.

Secondo commento

Le leggi della **repubblica italiana** devono rispettare i trattati internazionali. I rifugiati politici, sono coloro che sono scappati dal loro paese perché il regime non gli consente di esprimere tutte le libertà politiche. E di conseguenza hanno diritto di asilo. Lo straniero che si trova nel territorio della repubblica deve rispettare le norme italiane.

L'articolo 10 in varie lingue

•In Italiano:

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

• In Rumeno:

Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de la un târg și audiere publică de către un tribunal independent și imparțial, în ordine determinarea drepturilor sale și obligațiilor sale și merite orice acuzații penale împotriva sa.

• In Albanese:

Gjithkush gëzon njëlloj të plotë për një të drejtë dhe Dëgjimi publik nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, me qëllim përcaktimi i të drejtave të tij dhe detyrimet e tij dhe meritat çdo akuze penale kundër tij.

•In Arabo

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة للمعرض و جلسة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، من أجل و فصل في حقوقه و التز اماته و مز ابا أبة تهمة جنائبة توجه إليه

•In Urdu

مطالوی قانونی نظام بین الاقوامی قانون کی عام طور پر تسلیم شدہ قواعد کے مطابق غیر ملکیوں کی قانون کی طرف سے غیر ملکیوں کی قانونی حیثیت انٹرنیشنل دفعات اور معاہدوں کے مطابق قانون کی طرف سے خیر ملکیوں کی اجاتا

ایک غیر ملکی اپنے ملک میں اطالوی آئین کی طرف سے ضمانت دی جمہوری آزادیوں کے حقیقی ورزش کی تردید کی ہے جنہوں نے قانون کی طرف سے قائم کیا حالات کے تحت، جمہوریہ میں سیاسی پناہ کا حق ہے

یہ سیاسی جرائم کے لئے ایک غیر ملکی کی حوالگی کی اجازت نہیں ہے

In Francese:

Le système juridique italien est conforme aux règles du droit international généralement reconnues.

Le statut juridique des étrangers est réglementé par la loi conformément aux dispositions et traités internationaux.

Un étranger qui se voit refuser dans son pays l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne a droit à l'asile dans la République, dans les conditions fixées par la loi.

Il n'est pas permis l'extradition d'un étranger pour des infractions politiques.

•In Inglese:

The Italian legal system conforms to the generally recognized rules of international law.

The legal status of foreigners is regulated by law in conformity with international provisions and treaties.

foreigner who is denied in his own country, the real exercise of the democratic liberties guaranteed by the Italian Constitution has the right to asylum in the Republic, under the conditions established by law.

It is not permitted the extradition of a foreigner for political offenses.

LO STRANIERO

DEFINIZIONE: PER NOI GLI STRANIERI SONO TUTTE QUELLE PERSONE NON ITALIANE. E IN PARTICOLARE

LA LEGGE USA UN LINGUAGGIO PIU PRECISO E PREVEDE QUATTRO CATEGORIE DI STRANIERI

- * I CITTADINI EUROPEI, O COMUNITARI SONO COLORO CHE FANNO PARTE DELL'UNIONE EUROPEA MA CHE NON SONO ITALIANI.
- * I CITTADINI DI PAESI COSIDETTI "TERZI" CIOE GLI EXTRACOMUNITARI CHE NON APPARTENGONO ALL'UNIONE EUROPEA
- * GLI "APOLIDI" PERSONE CHE NON HANNO NESSUNA CITTADINANZA, QUINDI SONO STRANIERI OVUNQUE NEL MONDO
- *COLORO CHE RICHIEDONO PROTEZIONE PER QUALSIASI MOTIVO E SONO DETTI RIFUGIATI

QUANTI SONO GLI IMMIGRATI IN ITALIA E IN EUROPA?

Partiamo dal nostro paese. Il dato principale che si considera per calcolare quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa è quello della popolazione straniera residente, che include tutti coloro che risiedono in un paese ma hanno cittadinanza di un altro.

Al primo gennaio 2015 gli stranieri residenti in Italia sono 5.014.437, pari all'8,2%.

Come per l'Italia, anche qui i dati includono tutti gli stranieri, comunitari e non. Sono dati non pienamente paragonabili, sia per la modalità con cui sono raccolti dai vari istituti statistici nazionali sia per le differenze in fatto di politiche migratorie.

Gli stati che prevedono il cosiddetto ius soli (ossia danno la cittadinanza a chi nasce sul suolo del proprio territorio nazionale) tendono ad avere numeri minori rispetto a chi ha leggi sulla cittadinanza più severe.

CAUSE DELL'IMMIGRAZIONE

La causa del fenomeno dell'immigrazione può trovare origine in motivazioni:

- economiche (per sfuggire alla povertà, per cercare migliori condizioni di vita cioè lasciare il proprio paese per vivere meglio);
- lavorative (per trovare un impiego, per migliorare il proprio posto di lavoro);
- motivazioni politiche (dittature, persecuzioni, soprusi, guerre, genocidi, pulizia etnica);
- di tipo religioso (impossibilità di praticare il proprio culto religioso);
- derivate da disastri naturali (tsunami, alluvioni, terremoti, carestie);
- personali (scelta ideologica, fidanzamento con un partner residente in un altro paese);
- di tipo sentimentale (riunificazione familiare);
- di tipo criminale: (a) fuga (per sfuggire alla giustizia del proprio paese, per evitare un arresto); (b) attrazione (per ottenere risultati migliori dalla propria attività malavitosa);
- per istruzione (per frequentare una scuola e conseguire un titolo di studio, garantire ai propri figli un'istruzione, apprendere una lingua straniera).
- in maniera forzata, dove chi migra è vittima della tratta di esseri umani.

TIPOLOGIE DI IMMIGRATI

- Per RIFUGIATO si intende la persona che si trova fuori del paese di cui è cittadino (se apolide, del paese di residenza abituale), temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni.
- Per SFOLLATO si intende la persona costretta a lasciare temporaneamente la propria residenza a causa di una guerra o di altre calamità.

 Per PROFUGO si intende la persona costretta ad abbandonare la propria patria a causa di persecuzioni o eventi bellici.

Integrazione (scienze sociali)

Nelle scienze sociali, il termine **integrazione** indica l'insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo membro di una società. L'integrazione dipende anche dalla capacità di socializzazione di ogni individuo.

Socializzazione

Tra questi, il primo e più importante è quello della socializzazione primaria, ovvero la trasmissione al neonato e successivamente al bambino da parte della famiglia di quell'insieme di competenze sociali, valori, norme attraverso il quale la società riproduce sé stessa, venendo interiorizzata dall'individuo. Successivamente, questi andrà incontro ad altri tipi di socializzazione praticati da agenzie sociali differenti (la scuola, le cerchie amicali, il lavoro), accumulando e specializzando le sue competenze di definizione del mondo ed interazione con esso.

Solidarietà

Nelle società con un alto grado di divisione del lavoro l'integrazione è ottenuta tramite l'adesione formale dei suoi membri ai principi sanciti da ambiti culturali quali la morale e l'etica, codificati in sistemi normativi di tipo legislativo. Nelle società di carattere comunitario l'integrazione attiene più profondamente al vissuto individuale, essendo esse basate su una fusione spontanea di volontà (cfr. Ferdinand Tönnies) e non sull'adesione generalizzata a norme di carattere impersonale. Questo secondo tipo di società viene definito da Émile Durkheim a solidarietà meccanica: qui l'integrazione - e quindi il mantenimento e la riproduzione dell'ordine materiale e simbolico in cui sono immersi gli individui - è garantita dalla caratteristica delle singole "anime" individuali di essere articolazioni di un'"anima collettiva" con la quale vi è un legame di dipendenza/appartenenza forte e totalizzante. Nelle società complesse vige invece un tipo di solidarietà "organico", ovvero basato sulla consapevolezza della necessità di interdipendenza tra i vari "organi" del corpo sociale, i quali curando ognuno la riproduzione di un singolo aspetto della vita collettiva (la produzione, l'organizzazione, la

trasmissione dei valori) si necessitano reciprocamente per la conservazione dell'organismo rappresentato dalla società.

A livello individuale, questa consapevolezza si esplica nel riconoscimento della necessità di una regolazione della vita sociale dal punto di vista economico, legislativo, culturale, ecc. ovvero di una disciplina generalmente accettata riguardante i rapporti tra individui e tra gruppi in ciascuno di questi ambiti specifici.

Carenza di integrazione

Le situazioni di carenza o mancanza di integrazione sono definite da Durkheim di anomia, fenomeno consistente nel declino che può sfociare nella scomparsa di regole morali generalmente accettate, causato da un mutamento nelle condizioni materiali di esistenza di determinati gruppi sociali cui non corrisponde, o corrisponde in modo non esaustivo, un cambiamento normativo che le sancisca da un punto di vista culturale. Durkheim include tra le circostanze potenzialmente responsabili del verificarsi di situazioni anomiche i momenti di "effervescenza collettiva", in cui la produzione culturale di una società aumenta di intensità e di problematicità, con fenomeni quali l'emersione di nuove tendenze religiose, nuove "visioni del mondo" che possono sfociare nella formazione di movimenti sociali e politici, esigenze di senso inedite. Questi processi, latori nel breve periodo di situazioni di anomia e conseguente instabilità sociale, possono essere soggetti ad istituzionalizzazione attraverso un processo di generalizzazione, codificazione ed accettazione delle loro istanze, che vengono acquisite dal senso comune e si integrano nelle dinamiche di integrazione sociale descritte in precedenza.

La normativa italiana per gli stranieri

Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da

parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).

Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità

In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell'UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.

Inoltre, agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.

Gli investimenti stranieri

Per "Investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.

Tra le ipotesi più comuni di investimento figurano: diritti di proprietà su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d'autore e di proprietà industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Secondo interpretazione costante, si ritiene che l'accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l'Italia ha concluso **Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti** (Bilateral Investment Treaties, o BITs). In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'Accordo assume carattere di "*lex specialis*" rispetto alla previsione generale dell'art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate.

Si specifica, in ogni caso, che per la particolare tematica dell'assunzione di cariche sociali, se non contemplata negli Accordi, dovrebbe essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso.

Le leggi in materia di immigrazione in Italia

La legge n. 943 del 30/12/86 mira a definire le norme per i lavoratori extracomunitari e le loro famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro subordinato senza nessun accenno al lavoro autonomo.

Si precisano inoltre le condizioni per l'espulsione e le sanzioni per i datori di lavoro che non denunciano l'assunzione di lavoratori extracomunitari.

Con la legge del 28 febbraio del 1990 n.39, si accetta ufficialmente la presenza stabile di stranieri che vivono e lavorano in Italia; Si attribuiscono loro diritti non più legati solo al lavoro ma più in generale diritti della persona.

La legge 6/03/98 n. 40 guarda in modo particolare all'integrazione sociale e ai diritti- doveri degli stranieri, facendo emergere la consapevolezza nella società contemporanea che non s può più evitare questa realtà e che bisogna cercare nuovi strumenti per costruire un dialogo con le altre culture.

Nella legge sono inserite innovazioni importanti, per quanto concerne le misure d'integrazione, quale, ad esempio, la carta di soggiorno, un documento che permette di rimanere a tempo indeterminato dopo 5 anni di permanenza con regolare permesso di soggiorno. La legge prevede, quindi, che l'espulsione possa essere disposta solo gravi motivi di ordine pubblico e che lo status di titolare di carta di soggiorno si estenda anche al coniuge e ai figli minori conviventi.

Il ricongiungimento familiare viene garantito e si allarga la sfera dei parenti che ne può usufruire.

Quanto all'assistenza sanitaria, lo straniero regolarmente soggiornante ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Ai minori presenti sul territorio, regolari e clandestini, tra le altre forme d tutela è esteso l'obbligo scolastico.

Per tutti gli stranieri, infine, è prevista un'azione civile contro qualsiasi atto di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

Con le tabelle seguenti si sono voluti sintetizzare gli elementi caratterizzanti ogni singola legge per confrontarne e comprenderne le differenze.

Si percepirà, leggendo, che, oltre alle diverse esigenze oggettive di controllo dei flussi migratori, cambia anche la sensibilità di fronte allo straniero: da lavoratore utile per l'economia del paese, a persona desiderosa di creare un nuovo progetto di vita nel nostro territorio e che quindi ha bisogno di strutture sociali e culturali.

ESTRADIZIONE..

La consegna, da parte di uno stato a un altro stato (per lo più legati da un preciso accordo internazionale), di un individuo che si trovi nel territorio del primo e contro il quale sia stata intentata nel secondo un'azione penale o pronunciata una condanna.

Nel codice di rito è prevista dagli articoli 697-719 C.P.P. per quella passiva e 720-722 C.P.P. per quella attiva.

ESTRADIZIONE ATTIVA: quando uno Stato richiede a un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio.

ESTRADIZIONE PASSIVA: quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro stato.

CODICE PENALE ITALIANO: si occupa dell'estradizione all'art. 13 che stabilisce che essa è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. Può essere concessa o offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto dove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali

10 PAESI SENZA ACCORDI D'ESTRADIZIONE CON L'ITALIA

CAPO VERDE

BELIZE

GIAMAICA

EMIRATI ARABI UNITI

NEPAL

CAMBOGIA

MADAGASCAR

MALESIA

NAMIBIA

SEYCHELLES

DIRITTO D'ASILO

SIGNIFICATO: Rifugio, protezione

dal greco: asylon luogo inviolabile dai saccheggi.

DIRITTO D'ASILO

Lo stato di asilo politico ti permette di essere ospitato in Italia se nel tuo paese rischi di subire violenze o persecuzioni, a causa delle tue idee politiche o religiose o di colore della pelle e ti rifugi in un Paese estero o in luogo che gode di extraterritorialità. Al livello internazionale, l'asilo non si configura come un diritto soggettivo dell'individuo a ottenerlo, ma come un potere discrezionale dello Stato, cui spetta decidere, nell'ambito dell'esercizio della propria sovranità, se concederlo. Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 10, della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

CHI È IL RICHIEDENTE ASILO?

Il Richiedente asilo è la persona che presenta in un altro stato la richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale.

PAESI CHE POSSONO CHIEDERE ASILO IN ITALIA

AFRICA? Al momento nel continente africano ci sono 25 Paesi in guerra, dove combattono contro i governi o l'uno contro l'altro circa 150 gruppi di milizie ribelli, gruppi separatisti o anarchici, in prevalenza islamici. Questi i teatri di guerra più caldi: Libia, Tunisia, Repubblica Centrafricana (CAR), Mali, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sud Sudan, Uganda, Kenya.

MEDIO ORIENTE Il Medio Oriente si conferma anche nel 2014 la polveriera del mondo, con una serie di conflitti aperti e di guerre in corso: Israele-Gaza, Iraq, Siria.

ASIA 2 Afghanistan, India, Pakistan, Myanmar, Filippine, Cina, Yemen, Thailandia.

Eurasia Ucraina, Cecenia e Daghestan, Nagorno-Karabakh,

Americhe In America Latina e in America centrale molti conflitti sono al momento in fase di tregua o incamminati lungo la strada della pace definitiva, ma esistono comunque scontri e violenze legati non tanto a contrapposizioni politiche, quanto alla presenza dei cartelli del narcotraffico che vengono combattuti dai vari governi: Messico, Colombia, Venezuela.

QUANDO NON È CONSENTITO L'INGRESSO IN ITALIA?

- Ci sono casi in cui non è consentito l'ingresso in Italia agli stranieri
 che vogliono chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato e
 in quel caso il migrante può essere respinto alla frontiera. Questo
 succede quando gli è stato già riconosciuto lo status di rifugiato in
 un altro paese, se ha commesso crimini di guerra o gravi delitti nel
 proprio paese, se è stato condannato in Italia per un arresto in
 flagranza, se risulta pericoloso per la sicurezza dello stato o
 appartiene ad associazioni di tipo mafioso o terroristico.
- Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria effettuata dalla Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
- La Commissione infatti, attraverso decisione scritta può:
- riconoscere lo status di rifugiato
- non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria
- non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e chiedere alla questura che gli venga dato un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda
- rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando risulta che il richiedente ha presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella quale il richiedente intende avere domicilio. La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell'appuntamento per la verbalizzazione.

La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e poche domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione.

E' consigliabile quindi, al momento della richiesta di asilo, consegnare agli atti una memoria scritta, nella propria lingua e/o con una traduzione. Per la redazione di questa memoria può essere utile rivolgersi ad un Comune o associazione che si occupi di tutela del diritto di asilo per ricevere un aiuto.

Devono essere presentati documenti che comprovino quanto dichiarato, se disponibili (articoli di giornale, foto, documenti ufficiali quali denunce o referti medici, ecc.).

La mancanza di prove non deve essere motivo di esclusione dall'accesso alla procedura.

Il regolamento si basa sul principio che un solo Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. L'obiettivo è infatti quello di evitare che i richiedenti asilo siano inviati da un paese all'altro, ma anche di prevenire l'abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona. Sono pertanto definiti determinati criteri obiettivi e gerarchizzati in modo da individuare, per ciascuna domanda di asilo, lo Stato membro competente. Criteri Principio dell'unità del nucleo familiare. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova

legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Per i maggiorenni, se un familiare del richiedente risiede già in qualità di rifugiato in uno Stato membro, o se la domanda di questa persona è in corso, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, sempre che l'interessato lo desideri. Inoltre le domande d'asilo presentate simultaneamente o in date ravvicinate da diversi familiari possono essere oggetto di un esame congiunto. Rilascio di permessi di soggiorno o visti. Lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto valido è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente è titolare di più permessi o visti, è considerato competente, ai fini dell'esame, lo Stato che ha rilasciato il documento che conferisce il diritto di soggiorno più lungo. La stessa regola vale quando il richiedente asilo è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi e non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Ingresso o soggiorno illegali in uno Stato membro Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Quando il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo. Ingresso legale in uno Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo richiede asilo in uno Stato membro in cui non è sottoposto all'obbligo di visto, l'esame della domanda d'asilo compete a tale Stato membro. Domanda presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto. Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Regolamento Dublino

Quando e perché è stato sottoscritto il Trattato di Dublino?

Il 15 giugno 1990 i 12 Stati membro della Comunità europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito) firmarono la Convenzione di Dublino, con l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, per garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, nel rispetto della Convenzione di Ginevra (1951) e del protocollo di New York (1967). La Convenzione è stata poi sostituita dal Trattato di Dublino II, sottoscritto dagli Stati dell'Ue nel 2003, poi modificato nel 2013 e rinominato Dublino III.

Cosa stabilisce il Trattato?

I cittadini extracomunitari che fuggono da Paesi di origine perché in guerra o perseguitati per motivi di natura politica o religiosa possono fare richiesta di asilo solo nel primo Paese membro dell'Ue in cui arrivano, come prevedeva la Convenzione del 1990. Non si possono fare più domande contemporaneamente. La norma è stata stabilita per gestire i flussi dei migranti evitando così il proliferare delle richieste di protezione internazionale.

Cosa succede se un richiedente asilo fa richiesta contemporaneamente in più di un Paese membro?

Il profugo viene rimandato al Paese di approdo. La doppia domanda viene rilevata perché il profugo viene registrato, con tanto di schedatura delle impronte digitali, e i suoi dati vengono inseriti in un database europeo (Eurodac) che consente un controllo incrociato.

Chi non può fare domanda?

Non può fare domanda chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato; chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Qual è il limite del Trattato di Dublino?

Negli ultimi anni i flussi migratori hanno raggiunto livelli inaspettati e non prevedibili negli anni 90. La regola sulla quale si è aperto il confronto - e che molti considerano anacronistica - è quella dell'obbligo di registrarsi nel Paese di arrivo, dove il profugo è costretto a chiedere lo status di rifugiato, senza poter proseguire per un altro Paese membro, anche se lo desidera. Questa regola ha finito per congestionare i centri di identificazione dei Paesi più facili da raggiungere via mare o via terra, come l'Italia e l'Ungheria, e per creare una situazione paradossale che vede da un parte profughi che vorrebbero raggiungere altri Paesi, come la Germania, il Regno Unito o la Svezia, ma non possono; dall'altra, Paesi che non riescono ad accogliere e gestire i migranti in arrivo ma sono costretti a trattenerli, registrarli e ospitarli.

I diritti internazionali

- •Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
- •Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Preambolo

- •Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali;
- •Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
- •Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro

la tirannia e l'oppressione;

- •Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
- •Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nel la dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,

si sforzi di promuovere ,con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

ARTICOLO 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli universo gli altri in spirito di fratellanza.

ARTICOLO 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti

e tut te le libertà enunciate nella

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona

appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciariao non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

ARTICOLO 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

ARTICOLO 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

ARTICOLO 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

ARTICOLO 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

ARTICOLO 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Lo Straniero e il Diritto internazionale:

Lo straniero è la persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.

Nel diritto internazionale, lo Stato è libero (ad accezione di particolari obblighi convenzionali) di ammettere o meno stranieri nel proprio territorio; di escluderne alcune categorie (come indigenti e disoccupati); di subordinarne l'ingresso e il soggiorno a determinate condizioni; di non permetterne la residenza in certi luoghi (come i luoghi di frontiera). Diversa è però la condizione giuridica degli stranieri che per ragioni politiche, economiche e sociali, sono costretti ad abbandonare lo Stato di cui sono cittadini e dove risiedono, per cercare rifugio in un altro Stato.

I Rifugiati:

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, vengono definiti "Rifugiati", coloro che emigrano per motivi: religiosi, razziali, o politici, vittime di possibili persecuzioni. Vi sono Rifugiati definiti "Ambientali"; questo termine sta ad indicare tutti coloro che lasciano il proprio Paese, in seguito ad una calamità naturale, o ad un' emergenza ambientale.

I Profughi:

Questo termine racchiude gli sfollati, e i rifugiati. Gli Sfollati, (o Sfollati Interni), sono coloro che ,per motivi affini a quelli dei rifugiati abbandonano la propria abitazione, ma restano entro i confini del proprio Paese.

Trattamento degli stranieri. - Nei confronti degli stranieri presenti nel suo territorio, lo Stato esercita la propria sovranità territoriale attraverso il potere di polizia, la potestà punitiva e quella tributaria e ha inoltre il potere di espulsione.

La sovranità dello Stato è però soggetta ad alcuni limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. In particolare, lo Stato ospite deve rispettare il rapporto di

cittadinanza dello straniero con il suo Paese di appartenenza, non imponendogli doveri e comportamenti incompatibili con il vincolo di fedeltà del cittadino (come l'obbligo di prestare servizio militare). Lo Stato ospite ha inoltre l'obbligo di proteggere lo straniero adottando le misure idonee a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni. Tali misure devono assicurare allo straniero l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come il diritto alla vita ;alla libertà di pensiero art. 21 della Cost.,"Diritti e Doveri dei cittadini";e di religione,art. 19 della Cost. "Diritti e Doveri dei cittadini") e la tutela giurisdizionale, la cui violazione realizza un diniego di giustizia e può provocare l'intervento in protezione diplomatica dello Stato nazionale. Non possono invece competere allo straniero i diritti (tipicamente quelli politici) che presuppongono lo status di cittadino.

Oltre alle norme di diritto internazionale generale, la condizione giuridica degli stranieri è regolata dalle cosiddette convenzioni di stabilimento o da clausole contenute in accordi di altra natura, come convenzioni commerciali, trattati di amicizia o atti istitutivi di particolari forme di integrazione economica, quale è il regime vigente tra Stati membri dell'Unione Europea (Libera circolazione delle persone; Cittadinanza europea).

<u>Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio):</u>

Dato che non vi è un legislatore universale, in grado di legiferare validamente e in modo vincolante, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale.

Il diritto convenzionale si basa invece sugli accordi internazionali liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con un' importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria, che protegge valori_considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali, il trattato stesso è considerato nullo.

Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento.

Sono soggetti del diritto internazionale i seguenti enti:

- Gli Stati che soddisfino i requisiti dell' effettività e dell' indipendenza (intendendosi l'insieme dei governanti e degli apparati di governo);
- Le Organizzazioni Internazionali, (tra le quali in particolare l'ONU, i suoi Organi Ausiliari e le Organizzazioni collegate.)
- La Santa Sede (da non confondersi con lo Stato della Città del Vaticano).
- I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo di un territorio e di una popolazione, pur non avendone il controllo formale, (es. gli Insorti).

La soggettività di alcuni enti è invece in discussione.

Non sono ,generalmente, considerati come soggetti del diritto internazionale:

 Il Sovrano Ordine di Malta,(a cui però viene riconosciuta una personalità giuridica internazionale, utile allo svolgimento delle sue funzioni);

- I popoli ,(essi mancano infatti, delle caratteristiche proprie di una stabile organizzazione e della presenza di istituzioni governative);
- Le Organizzazioni non governative, (non considerabili soggetti di diritto internazionale);

Adattamento del diritto interno al diritto internazionale

È un Procedimento rivolto a introdurre nell'ordinamento giuridico di uno Stato le modifiche necessarie a conformarlo alle norme di diritto internazionale in vigore per lo Stato stesso. Le più compiute formulazioni teoriche in argomento si devono a giuristi come Triepel e Anzilotti che hanno configurato l'ordinamento internazionale e quello interno come separati e distinti.

Dalla separatezza e indipendenza degli ordinamenti giuridici discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno effetto negli altri e che uno stesso fatto può essere valutato, nei diversi ordinamenti, in modo diverso. Da qui, l'esigenza di adattamento del diritto nazionale, a evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato (illecito internazionale). Poiché il diritto internazionale raramente impone l'adozione di un dato provvedimento interno, limitandosi di regola, a prescrivere o a vietare agli Stati una certa condotta, l'adattamento non è solitamente, adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne o renderne possibile l'osservanza, mediante i provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari occorrenti per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.

- Mezzi e procedimenti di adattamento.
- Essi non sono stabiliti dal diritto internazionale, ma da quello interno, generalmente costituzionale. Così l'art. 10, par. 1, della Costituzione italiana stabilisce che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute". Questa disposizione si riferisce alle norme internazionali consuetudinarie; in

relazione a queste opera dunque un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante che l'ordinamento, nella sua interezza, si conforma costantemente al diritto internazionale generale e alle sue modificazioni.

Quanto all'incorporazione dei trattati, la prassi italiana utilizza tanto il procedimento speciale dell'ordine d'esecuzione contenuto in un atto normativo ad hoc (art. 80 della Cost.), quanto il procedimento ordinario, consistente nell'emanazione di un atto normativo (legislativo o regolamentare, come richieda la materia disciplinata) di contenuto identico al trattato.

IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

E' il diritto interno che non riesce ad evitare che lo Stato incorra in una violazione del diritto internazionale o in un fatto illecito internazionale.

Si pone allora il problema della responsabilità internazionale degli Stati, che consiste nel chiedersi, quando si ha un fatto illecito internazionale e quali sono i suoi elementi costitutivi, e quali conseguenze scaturiscono, in particolare di quali mezzi si dispone nell'ambito della comunità internazionale per reagire contro di esso.

Nel 1980 la Commissione approvò in prima lettura, la prima parte di un progetto di articoli redatto sostanzialmente da AGO, progetto che si limitava a occuparsi dell'origine della responsabilità, ossia degli elementi dell'illecito internazionale. Il progetto definitivo ha visto la luce nell'agosto del 2001. Esso si occupa, in 60 articoli.

Esso si suddivide in tre parti:

- PRIMA PARTE = origine della responsabilità che riprende la quasi totalità delle formulazioni di Roberto Ago e tratta in 35 articoli degli elementi del diritto internazionale; il testo costituisce la base della trattazione del tema della responsabilità.
- SECONDA PARTE = contenuto, forma e gradi della responsabilità, cioè le conseguenze dell'illecito (artt. 35/53)
- TERZA PARTE = soluzione delle controversie (art. 54/60).

La stesura del progetto relativo alla seconda e alla terza parte fu portato avanti da Arangio Ruiz. Nel 1996 il testo completo è stato approvato in prima lettura dalla Commissione e trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite. E' entrato in vigore nel 2001.

Una caratteristica fondamentale delle varie parti del progetto, già presente nella versione dell'80, è quella di considerare i principi sulla responsabilità come valevoli in linea di massima per la violazione di qualsiasi norma internazionale.

E in questo bisogna dare atto alla commissione di diritto internazionale di aver compiuto finora uno sforzo notevole per superare le difficoltà e tendere ad una unificazione.



